



**AMIS** dal 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

## ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI

Via Weiden 35 62100 Macerata Tel. e Fax: 0733/230279 Cell. Segreteria: 335 6670118  
C.F.: 93029960429 [info@amisrifiuti.org](mailto:info@amisrifiuti.org) [www.amisrifiuti.org](http://www.amisrifiuti.org) PEC: [amis@ticertifica.it](mailto:amis@ticertifica.it)

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 26.11.2019

Info/128(R)/11.19/CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI /Voci a specchio: la Cassazione recepisce le indicazioni della Corte di Giustizia UE

<p><b>CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI CON VOCI A SPECCHIO: LA CASSAZIONE RECEPISCE LE INDICAZIONI DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE DETENTORE NON OBBLIGATO A VERIFICARE L'ASSENZA DI QUALSIASI SOSTANZA PERICOLOSA</b></p>
---

Facciamo seguito alla ns. precedente InfoAMIS sull'argomento (riportata in calce) per informare che **le indicazioni della pronuncia pregiudiziale della Corte di Giustizia UE** dello scorso 28 marzo 2019 (vedi circolare sotto) **sono state recepite dalla Corte di Cassazione**, la quale aveva appunto interpellato la Corte Europea sui quesiti riguardanti i doveri e le modalità di analisi che gravano sul detentore di un rifiuto con codice «a specchio», nonché chiesto chiarimenti se, nei casi di dubbio riguardo le caratteristiche di un rifiuto o nell'impossibilità di determinarle con assoluta certezza, i responsabili debbano applicare il principio di precauzione e classificare in automatico il rifiuto come pericoloso.

La **Corte di Cassazione** con la **Sentenza n. 42788/2019** (allegata), in particolare, da conto a quanto specificato dalla Corte di Giustizia UE nel suo pronunciamento ai punti 45 e 46, ripetendo il concetto che *“premettendo che l'analisi, pur dovendo consentire al detentore del rifiuto di conoscere in maniera sufficiente la composizione per verificarne l'eventuale pericolosità, come nessuna disposizione legittimi un'interpretazione secondo cui l'oggetto delle analisi si risolva nella necessità di verificarne l'assenza nel rifiuto di qualsiasi sostanza pericolosa, obbligando il detentore a rovesciare una presunzione di pericolosità del rifiuto medesimo”*, La Cassazione tuttavia aggiunge poi che il detentore **deve comunque ricercare** quelle sostanze che possano **ragionevolmente** trovarsi.+

La Cassazione ritiene tuttavia che il necessario riferimento della Corte Europea riguardo l'impossibilità di imporre al detentore del rifiuto irragionevoli obblighi sia dal punto di vista tecnico che economico, *“non può assolutamente, a fronte di quanto più diffusamente stabilito dai medesimi giudici, essere utilizzato come pretesto per aggirare le precise indicazioni circa le modalità di qualificazione del rifiuto, essendo chiaro che se la composizione del rifiuto non è immediatamente nota (circostanza che rende, evidentemente, non necessaria l'analisi) il detentore deve raccogliere informazioni, tali da consentirgli una sufficiente conoscenza di tale composizione e l'attribuzione al rifiuto del codice appropriato”*.

Un commento per inciso: con questa pronuncia della Suprema Corte è stata finalmente messa in pratica l'interpretazione della Corte di Giustizia contro una prassi corrente di “presunzione di pericolosità” a carico del detentore e di classificazioni “cautelative” che, senza apportare migliori risultati nella individuazione della pericolosità del rifiuti, invece potrebbero comportare

adempimenti più onerosi, aggravio dei costi di gestione e soprattutto maggiori difficoltà o impossibilità di avviare il rifiuto al recupero

Per ogni ulteriore approfondimento si allegano entrambe le pronunce, della Corte di Giustizia e quella recente della Corte di Cassazione.